



Decreto Dirigenziale n. 179 del 29/07/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REG.TO CE 853/04 - ALL. III - CATEGORIA 0 - VARIAZIONE TITOLARITA' DELLO STABILIMENTO RICONOSCIUTO CON APPROVAL NUMBER CE IT 1610 F DA SOCIETA' EURO CA.BE. S.R.L. A SOCIETA' PEPPE CARNI S.R.L. SITO IN CENTOLA (SA) - VIA SCARCELLO, SNC - S. NICOLA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare ha introdotto, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali;

CONSIDERATE

le nuove disposizioni, approvate dalla D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria previsti dai:

- a) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 - art. 31, paragrafo 2, lettera d) che definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- b) Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;
- c) il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

PRESO ATTO

- a) che, come stabilito dalla D.G.R.C. n. 318/2015, in caso di variazione di titolarità l'impresa subentrante deve soltanto comunicarlo al SUAP senza la presentazione di alcuna altra documentazione aggiuntiva;
- b) che la citata D.G.R.C. stabilisce che la Regione, ricevuta la comunicazione di variazione titolarità da parte del S.U.A.P. territorialmente competente, emette un nuovo Decreto di riconoscimento che annulla e sostituisce il precedente;

ACQUISITA

al protocollo della Regione Campania, al n. 505896 del 25.7.2016, la comunicazione telematica del SUAP del Comune di Centole (SA) del 20.7.2016, con la quale sono state trasmesse l'istanza e la relativa documentazione prodotte dal rappresentante legale della Società Peppe Carni s.r.l., volta ad ottenere la variazione della titolarità dello stabilimento già riconosciuto con Approval Number CE IT 1610 F, da Società EURO CA.BE. S.R.L. a Società PEPPE CARNI S.R.L. con sede legale in Centola (SA), Via Santa Lucia, n. 2 ed operativa in Centola (SA) - Via Scarcello, snc – S. Nicola – P.IVA: 05311450653, il cui rappresentante legale è il Sig. Tomei Giuseppe, nato a Vallo della Lucania (SA) il 23.3.1993 e residente in S. Mauro la Bruca (SA) – C/da Monaca, snc – C.F.: TMOGPP93C23L628Q;

VISTO

il Decreto del Ministero della sanità n. 600.7/24475/73.39/4625 del 22 agosto 1997, con cui lo stabilimento condotto dalla Società EURO CA.BE. S.R.L., è stato riconosciuto idoneo in via definitiva, con approval number CE IT 1610 F, a svolgere l'attività disciplinata dalla Cat. 0 dell'All. III del Reg. 853/04 (ex D. Lg.vo 286/1994), denominata Attività Generali, per un Deposito Frigorifero – Codice Sanco CS - Prodotti: Ungulati bovini, caprini, ovini, solipedi e suinidi;

RITENUTO, sulla scorta della documentazione acquisita, di dover procedere, a seguito variazione titolarità, al riconoscimento di idoneità dello stabilimento condotto dalla Società PEPPE CARNI S.R.L. con sede legale in Centola (SA), Via Santa Lucia, n. 2 ed operativa in Centola (SA) - Via Scarcello, snc – S. Nicola – P.IVA: 05311450653, ai sensi del Reg. CE 853/04 - All. III – Cat. 0, con Approval Number CE IT 1610 F, per svolgere le suindicate attività;

VISTI altresì:

- a) il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b) il Reg. (CE) n. 852/2004;
- c) il Reg. (CE) n. 853/2004;
- d) il Reg. (CE) n. 854/2004;
- e) il Reg. (CE) n. 882/2004;
- f) l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- g) il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- h) la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- i) il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- j) la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- k) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- l) Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- m) la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- n) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di riconoscere, a seguito di variazione di titolarità, ai sensi dell'All. III del Reg. CE 853/04, lo stabilimento condotto dalla Società PEPPE CARNI S.R.L. con sede legale in Centola (SA), Via Santa Lucia, n. 2 ed operativa in Centola (SA) - Via Scarcello, snc – S. Nicola – P.IVA: 05311450653, a svolgere l'attività prevista dalla Cat. 0 denominata Attività Generali, per un Deposito Frigorifero – Codice Sanco CS - Prodotti: Ungulati bovini, caprini, ovini, solipedi e suinidi;
2. Di confermare l'assegnazione dell'Approval Number CE IT 1610 F al citato stabilimento sito in Centole (SA);
3. Di fare carico al rappresentante legale della Società de qua di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, alle strutture, all'attività svolta, con particolare riferimento agli atti relativi alle emissioni in atmosfera e alle attività connesse all'autocontrollo;

4. Il presente atto annulla e sostituisce il precedente Decreto del Ministero della sanità n. 600.7/24475/73.39/4625 dell 22 agosto 1997;

5. Il presente provvedimento viene notificato al Legale Rappresentante della Società Peppe Carni srl ed inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli